



Comune di Volterra

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA SUL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI STAGIONALI DI CUI ALL'ART 18 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. L'Amministrazione comunale, anche attraverso gli interventi di riqualificazione dell'arredo urbano, intende valorizzare e promuovere le imprese commerciali esistenti nel territorio comunale, creando aree vitali in cui il commercio rappresenta un elemento di qualità.
2. L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività costituiscono il complesso degli elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro organizzazione deve comunque sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche, paesaggistiche ed ambientali della zona in cui si andranno ad inserire.
3. Il presente regolamento ha valore prescrittivo su tutto il territorio comunale disciplinando le modalità per il rilascio delle autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con installazione di pedane, tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in luoghi aperti che, per brevità, verranno di seguito chiamati "esercizi".

Art. 2 – Durata dell'occupazione

1. L'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi è di tipo stagionale. Saranno pertanto consentite occupazioni del suolo pubblico per un periodo massimo di 10 (dieci) mesi nell'arco dell'anno solare.
2. Con successiva delibera la Giunta Comunale stabilirà specifici periodi temporali di occupazione durante l'anno solare.
3. L'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi è comunque sempre subordinata alle esigenze del mercato settimanale, dei mercati straordinari, delle fiere e/o di altra esigenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 3 – Caratteristiche dell'occupazione

1. Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo delle attività commerciali all'interno dei contesti urbani è consentita, in via generale, l'occupazione stagionale del suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) dove ciò non risulti in contrasto con la tutela di edifici di interesse storico artistico;
 - b) dove sia compatibile con le esigenze del transito pedonale e veicolare e nel rispetto del vigente Codice della Strada.
 - c) dove non sia di ostacolo alla lettura del contesto architettonico e urbanistico;

- d)** dove non costituisca barriera architettonica per il transito veicolare e pedonale e all'accesso a stabili comunali, negozi, edifici di qualsiasi specie, sia pubblici che privati;
- e)** dove non causi il ridimensionamento di aree dedicate alla sosta e comunque a condizione che siano verificate le norme per i disabili che percorrono le strade pubbliche,
- f)** dove sia dichiarato il rispetto del piano comunale di classificazione acustica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 78 del 27/12/2004,
- g)** dove sia dichiarato che non viene alterato lo stato dei luoghi e degli impianti pubblici.
- h)** Gli spazi concessi, *comprensivi delle aree di accesso per i portatori di handicap, dovranno essere accessibili agli stessi*, nel rispetto delle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. *All'interno dell'area occupata dovrà in ogni caso essere garantita la piena fruibilità da parte dei portatori di handicap.* L'inosservanza della disposizione di cui al presente punto sarà considerata elemento determinante al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico o alla revoca della stessa.
2. Le richieste di occupazione stagionale, per ogni anno solare, potranno essere presentate, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5, entro il giorno 28 febbraio. Le richieste presentate successivamente potranno essere accolte solo successivamente all'assegnazione delle aree già richieste e solo se relative ad aree non ancora assegnate.
3. In caso di più richieste presentate entro il 28 febbraio e relative ad una stessa area, l'occupazione verrà consentita, prioritariamente, sul fronte dell'esercizio commerciale richiedente, per la lunghezza massima corrispondente al prolungamento del vano interno.
4. Se le richieste si riferiscono ad aree diverse da quelle sul fronte dell'esercizio dei richiedenti, la superficie disponibile sarà tra questi suddivisa in misura proporzionale alla superficie utilizzata all'interno degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande individuata ai sensi del successivo articolo 8 nei limiti di lunghezza massima di cui al precedente comma 3..
5. *Naturalmente, nel caso di diverse occupazioni contigue, sarà necessario garantire l'uniformità dell'intervento nel medesimo ambito urbano. A tale scopo, in caso di più richieste interessanti una stessa area, l'occupazione verrà consentita, nel rispetto dei criteri sopra riportati, a condizione che i richiedenti presentino un progetto architettonico comune, condiviso e conforme ai principi del successivo art. 5.*
6. *Tra l'edificio sede dell'esercizio commerciale e l'area interessata dall'occupazione di suolo pubblico dovrà essere garantita una superficie libera, minima, di ml 1.00 atta a consentire il passaggio pedonale. In caso di presenza di marciapiede di larghezza inferiore, questa è intesa sufficiente al passaggio pedonale. Nelle strade prive di marciapiede è consentita l'occupazione in aderenza al fabbricato nel caso in cui l'occupazione non sia altrimenti realizzabile e non interessi fabbricati di valenza monumentale e comunque salvo approvazione del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata.*
7. *Più occupazioni realizzate nello stesso ambito urbano e/o interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato.*

Art 4- Limitazioni

1. Ai fini del rispetto dei valori storici ed architettonici presenti nel centro storico di Volterra è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande nelle seguenti strade e piazze all'interno della cerchia muraria medioevale:

Ø **Piazza San Giovanni, Piazza dei Priori, Sdrucchiolo di Piazza.**

2. Per le suddette zone sono comunque fatte salve per numero, dimensioni e *ubicazione* le autorizzazioni stagionali già rilasciate fino all'anno 2006.

Art. 5 – Procedimento autorizzatorio

1. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto alla presentazione da parte del titolare dell'esercizio di apposita istanza in bollo da indirizzare al Sindaco del Comune di Volterra tramite il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata.

2. L'istanza, completa dei dati anagrafici e fiscali del richiedente, dovrà essere corredata da specifico progetto architettonico delle opere da realizzare, redatto da tecnico abilitato allo svolgimento della libera professione, e munito della seguente documentazione da redigere in 5 (cinque) copie:

- a) planimetria generale dell'area d'intervento in scala 1:1.000 (rilievo aerofotogrammetrico ed estratto catastale) con evidenziata la zona che si intende occupare;
- b) adeguata documentazione fotografica a colori dell'area d'intervento allo stato attuale;
- c) progetto debitamente quotato in scala 1:100 con evidenziata l'area di suolo pubblico che si intende occupare e il relativo ingombro rispetto alle dimensioni della viabilità esistente veicolare e pedonale con rispetto delle norme per i disabili che percorrono le strade pubbliche. il progetto deve essere corredata di uno stato attuale dei luoghi, di uno stato trasformato e di uno stato sovrapposto (rosso e giallo);
- d) relazione tecnica descrittiva ed igienico-sanitaria relative all'intervento con indicate le modalità esecutive dell'opera, i materiali, le coloriture e le finiture estetiche (arredi, tavoli, sedie, ombrelloni, tende, vasi da fiori, illuminazione, ecc.);
- e) planimetria catastale e relativa visura rilasciata dall'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati, relativa ai locali commerciali ai quali dovrà essere abbinata la zona di suolo pubblico che si intende occupare, con evidenziata la superficie degli ambienti;
- f) fotomontaggio dell'intervento con evidenziate le tipologie costruttive degli arredi;
- g) dichiarazione di impegno a non alterare lo stato dei luoghi e degli impianti pubblici;
- h) dichiarazione di rispetto del piano comunale di classificazione acustica approvato con Delibera di C.C. n° 78 del 27/12/2004;
- i) dichiarazione da redigere su apposito modello, sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari così come dettato dal Regolamento CEE n° 852/2004 e dal Regolamento Regionale di attuazione del 01.08.2006 n° 40/R;
- j) dichiarazione sul rispetto della proporzionalità tra la superficie di suolo pubblico da occupare e la superficie utilizzata all'interno dell'esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 8.

3. Al fine di acquisire i relativi pareri di competenza, la documentazione presentata presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata verrà trasmessa da parte del Responsabile, entro e non oltre 15 giorni dall'acquisizione:

- al Servizio Manutenzione e Patrimonio,
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Volterra

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ad un riscontro positivo di ambedue i pareri.

5. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre soggetto alla presentazione al Comando di Polizia Municipale di idonea garanzia per eventuali danni che dovessero essere arrecati al patrimonio comunale durante il periodo di occupazione del suolo pubblico.

6. Tale garanzia viene effettuata tramite la stipula di apposita fideiussione bancaria o assicurativa oppure con deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio di Volterra – Sede Centrale). L'importo della garanzia è stabilito sulla base dell'ampiezza dell'occupazione di suolo pubblico e sulla tipologia della pavimentazione stradale (asfalto oppure selciato) nel seguente modo:

Ø **pavimentazione in asfalto € 30,00/mq. di superficie occupata per un importo totale minimo di € 500,00 e massimo di € 2.000,00;**

Ø **pavimentazione in pietra € 65,00/mq. di superficie occupata per un importo totale minimo di € 1.000,00 e massimo di € 3.500,00.**

7. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia saranno svincolati, alla fine del periodo di occupazione del suolo pubblico, dopo verifica positiva da parte del Servizio Manutenzione e Patrimonio.

8. Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione senza modifiche rispetto a quella preventivamente rilasciata, la documentazione progettuale si intende acquisita con la domanda originaria. L'istanza per il rinnovo dovrà essere inoltrata al Comando di Polizia Municipale con allegata idonea garanzia, così come previsto dal presente articolo, di importo pari a quello stabilito con le modalità sopracitate.

Art. 6 – Caratteristiche delle occupazioni

1. Per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche pavimentate in asfalto, per motivi igienico-sanitari, dovrà essere obbligatoriamente installata una pedana realizzata in legno scuro con eventuale struttura portante in ferro di colore grafite.

2. La pedana dovrà essere semplicemente appoggiata a terra senza arrecare alcun danno alla sede stradale. Le pedane dovranno essere dotate di almeno un accesso privo di barriere architettoniche.

3. Le fioriere eventualmente impiegate, realizzate in cotto di larghezza non superiore a cm. 30, con piante sempreverdi di altezza minima da terra di mt. 1,30 e massima mt. 1,50 e mantenute in stato di decoro, dovranno rientrare nel perimetro individuato per l'attività.

Art. 7- Arredi

1. La copertura del suolo pubblico potrà essere effettuata tramite ombrelloni con supporto in legno di forma rettangolare o quadrata, con stoffa di colore amaranto, verde scuro o "bianco sporco" oppure con tende da realizzare con struttura in ferro battuto di colore grafite e tipologia costruttiva tradizionale e comunque da concordare preventivamente con il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, previa presentazione di idonea campionatura dei materiali e dei colori.

2. Sono vietate le coperture con teli plastificati o simili e con diciture pubblicitarie.

3. I tavoli e le sedie potranno essere realizzati in legno scuro o in ferro colore grafite.

4. Gli eventuali impianti d'illuminazione dovranno essere realizzati in conformità alle vigenti norme di sicurezza sugli impianti e dotati di certificato di conformità da rilasciare ai sensi della Legge n° 46/1990 e successivi decreti attuativi. La tipologia dei corpi illuminanti e dei materiali costituenti l'impianto, le coloriture e le ubicazioni dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata previa presentazione di idonea campionatura.

5. Nel rispetto delle norme regionali sulla prevenzione dell'inquinamento luminoso (L.R. n° 37/2000) ed ai fini della tutela del patrimonio artistico ed architettonico dei contesti urbani, sono vietati i corpi illuminanti con tipologia costruttiva a diffusione libera che emettano un

flusso luminoso nell'emisfero superiore. Il fascio luminoso pertanto dovrà essere orientato esclusivamente verso la zona soggetta ad occupazione di suolo pubblico.

6. Sono vietati inoltre gli attraversamenti aerei e le canalette stradali per allacciare gli impianti alla fornitura elettrica. Sono altresì vietate le occupazioni di sottosuolo pubblico per l'installazione di impianti tecnologici a rete quali impianti elettrici, ecc. *Nei casi in cui le aree per la somministrazione siano posizionate sulle seguenti direttrici di marcia: Porta S. Francesco - via San Lino - Via Ricciarelli - via Franceschini - via Buomparenti - via Sarti - Via Guarnacci e Porta a Selci - Via don Minzoni - Piazza XX Settembre - via di Sotto, esse dovranno essere recintate con idonee barriere al fine di proteggere gli utenti dagli agenti inquinanti esterni.*

7. Qualunque tipo di struttura e di arredo dovrà essere installato a gravità senza arrecare alcun danno al suolo pubblico con divieto assoluto di perforazione ed ancoraggio alle pavimentazioni stradali.

8. E' vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.).

9. Prima dell'occupazione del suolo pubblico, sia nel caso di pedana su pavimentazione stradale in asfalto che su selciato, dovrà essere posato a terra un telo in PVC per tutta la superficie da occupare.

10. Al termine dell'occupazione il suolo pubblico occupato dovrà essere liberato da eventuali materiali di risulta e pulito con idoneo lavaggio.

11. Per garantire il decoro pubblico il titolare dell'esercizio è obbligato alla manutenzione degli arredi che espone ed è obbligato alla pronta sostituzione in caso di deterioramento.

12. *L'occupazione dovrà sempre essere delimitata da idonei elementi non facilmente rimovibili.*

Art. 8 – Limite di superficie

1. La superficie di suolo pubblico da occupare non potrà essere superiore al 100% della superficie utilizzata all'interno dell'esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande *con esclusione dei locali accessori quali cucine, bagni, magazzini, ripostigli e simili.*

2. La superficie della cucina, per le attività di ristorante, dovrà comunque essere idonea a sopportare il maggior carico di utenti. Tale valutazione dovrà essere effettuata all'interno della dichiarazione di cui al punto j) del precedente articolo 5.

3. La disposizione di cui al presente articolo relativa alla superficie di suolo pubblico da occupare non si applica alle autorizzazioni stagionali già rilasciate fino all'anno 2006; *eventuali modifiche dimensionali e di ubicazione dell'occupazione comporteranno sempre l'obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.*

Art. 9 – Esercizio dell'attività

1. *I soggetti abilitati ai sensi del presente atto dovranno provvedere alla frequente pulizia delle attrezzature, adeguata a garantire il rispetto dell'igiene e del decoro.*

2. *Il titolo autorizzativo potrà contenere prescrizioni anche per quanto attiene la determinazione degli orari di svolgimento dell'attività all'esterno.*

Art. 10 – Sanzioni e norme finali

1. *La concessione è sospesa:*

a) *per comprovati motivi di pubblico interesse;*

b) per sopravvenute esigenze connesse alla viabilità ed al traffico cittadino;
c) per la violazione, da parte del titolare, delle prescrizioni di cui al presente regolamento e/o delle prescrizioni particolari contenute nel titolo abilitativo.

2. La sospensione di cui sopra verrà applicata con le seguenti modalità:

a) per la prima violazione nell'ultimo triennio: sospensione della concessione per tre giorni;

b) per la seconda violazione nell'ultimo triennio: sospensione della concessione per sei giorni

3. La concessione è revocata per l'intera stagione, qualora il titolare sia già incorso nell'ultimo triennio in due violazioni di cui al comma 1 lett c).

4. nei casi di occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione o di violazione delle prescrizioni impartite si applicheranno le sanzioni amministrative di cui all'art 20 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 11 – Norme transitorie

1. Tutte le autorizzazioni stagionali già rilasciate dovranno adeguarsi alle norme dettate dal presente regolamento a far data dal 1° gennaio 2009.

Art. 12 - Competenze

1. Il Comando di Polizia Municipale, il Servizio Manutenzione e Patrimonio, il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Volterra ed il competente Servizio dell'Azienda USL n° 5, ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti a far rispettare le disposizioni dettate dal presente Regolamento.